DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1988

recante approvazione dell'addendum alla decisione 88/171/CEE della Commissione, del 28 gennaio 1988, recante approvazione del programma relativo ad un'azione comune per lo sviluppo agricolo in alcune regioni svantaggiate della Francia mediante il miglioramento dell'allevamento di razze bovine da carne, conformemente al regolamento (CEE) n. 1400/86 del Consiglio

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(89/34/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1400/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che istituisce un'azione comune per lo sviluppo agricolo in alcune regioni svantaggiate della Francia mediante il miglioramento di razze bovine da carne [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che la Commissione, con decisione 88/171/CEE [2], ha approvato il programma che rientra nell'azione comune di cui sopra, tranne per la parte relativa alla selezione di tori da riproduzione ad alto valore genetico;

considerando che il governo francese il 28 ottobre 1988 ha comunicato un addendum al programma previsto dal regolamento (CEE) n. 1400/86;

considerando che tale addendum riguarda la parte genetica che comprende diverse azioni a livello della razza per ciascuna delle razze Charolaise, Limousine, Salers e Aubrac, l'ammodernamento delle strutture di gestione degli schedari di razza, l'intensificazione del controllo delle discendenze di tori destinati all'inseminazione artificiale sia per le qualità da allevamento che per quelle destinate alla macellazione; lo sviluppo di centri di valutazione per i tori destinati alla monta naturale e l'ammodernamento del materiale per la pesatura e la registrazione delle pesate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'addendum relativo alla parte genetica, presentato dal governo francese e rientrante nell'azione comune volta a promuovere l'agricoltura mediante il miglioramento dell'allevamento di razze bovine da carne in alcune regioni svantaggiate della Francia, conformemente al regolamento (CEE) n. 1400/86 del Consiglio, è approvato fino a concorrenza di 3 milioni di ECU come importo ammissibile a decorrere dal 1° gennaio 1988 fino al 31 luglio 1993.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 128 del 14. 5. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 76 del 22. 3. 1988, pag. 27.